

**ANIEM – COMMISSIONE 8<sup>A</sup> LAVORI PUBBLICI**

**AUDIZIONE SENATO 13.01.2015**  
**DDL n. 1678 (Delega recepimento Direttive appalti e concessioni)**

**RISPOSTE AI QUESITI**

\*\*\*

**1) Proposta di richiedere alle imprese di prestare fidejussioni esclusivamente bancarie: rischio di effetti sulle PMI**

Per un non addetto ai lavori è facile essere condizionati dalle lamentele di coloro (imprenditori) che evidenziano la difficoltà di ottenere garanzie dalle banche.

Una simile affermazione rappresenta solo parte della verità.

Le banche non rilasciano una fideiussione se ritengono che l'impresa richiedente non abbia la potenziale capacità di adempiere agli impegni che intende assumere e che chiede di garantire.

Ad esempio si può avere una impresa che fattura 1 milione di Euro all'anno e che intende partecipare a una gara del valore di 5 milioni di Euro, pari quindi 5 volte il suo fatturato annuo.

Per garantire la buona esecuzione della commessa è sano che vi siano dei limiti fisiologici ossia una proporzione rispetto agli impegni che un'impresa assume.

Al contempo, è giusto auspicare e promuovere la crescita delle imprese. Tuttavia, affinché si tratti di una crescita reale e positiva per il mercato deve trattarsi di una crescita corretta e graduata.

Fingere che l'eventuale mancato rilascio della fideiussione da parte della banca sia solo legato all'ostracismo degli istituti di credito è dannoso se si ha in mente un mercato realmente concorrenziale e sano.

La proposta di richiedere che le fideiussioni siano esclusivamente bancarie è un passaggio fondamentale per trasformare un settore sino ad oggi gestito in modo burocratico, in un settore industriale in cui la competitività si misura realmente sulle capacità e sull'impegno negli investimenti delle singole imprese.

Quanto affermato si ricollega infatti a quanto si dirà nel prosieguo rispetto agli elementi delle imprese che devono essere valorizzati in sede di gara, quali la capacità e la presenza stabile del personale, nonché gli investimenti in mezzi e infrastrutture.

Trattasi non a caso di elementi che anche la banca valuta quando deve ponderare la capacità di un'impresa di ottemperare gli impegni che intende assumere.

**2) Sviluppo e selezione mercato**

In merito agli strumenti reali che il legislatore può fornire alle imprese per una crescita sana, si può fare riferimento ai contratti di rete all'interno dei consorzi stabili (si rinvia al documento Aniem in allegato), che consentirebbero di creare delle filiere permanenti dove le piccole imprese possono collaborare e mettere insieme competitività, specializzazione ed efficacia, risultati che le grandi imprese non possono eguagliare.

In tal modo si avrebbe una competitività reale, misurabile su dati oggettivi, e non solo sulla carta e sui nomi.

Con riferimento alla legge delega, gli obiettivi che il legislatore deve porre, se condivide l'obiettivo di un mercato selettivo basato sulle capacità dei singoli, devono essere tesi a privilegiare le imprese che :

- valorizzano la professionalità tramite personale stabile qualificato (vd art. 67 Dir. 24/2014)
- investono in mezzi e attrezzature tecniche
- hanno un ridotto contenzioso con la PA rispetto a commesse che si sono aggiudicati (vd. riserve e varianti)
- hanno un fatturato specifico relativo a lavori analoghi a quelli appaltati

A quanto sopra, devono aggiungersi cogenti obblighi di trasparenza in capo alla PA attraverso il dovere di pubblicazione sul sito internet di ogni notizia relativa alla commessa.

### **3) Modalità di qualificazione delle imprese. Abrogazione delle SOA. No ritorno all'Albo nazionale costruttori**

Facendo seguito a quanto già enunciato sulla necessità di valorizzare le imprese che più investono in specializzazione operativa in una logica puramente industriale, riteniamo che l'attuale sistema SOA non sia assolutamente idoneo a perseguire l'obiettivo di individuare le imprese realmente più qualificate.

Non lo è per i suoi profili di esasperata commercializzazione che tendono a soddisfare le richieste delle aziende, non lo è perché fornisce una fotografia statica dei requisiti delle imprese, non tempestivamente aggiornata, non lo è perché non consente di prendere in esame alcuni aspetti fondamentali, quali il rapporto tra l'opera in gara e il curriculum dell'impresa, i contenziosi avuti con le stazioni appaltanti e i loro esiti, ecc.

In questo contesto chiediamo un passo in avanti coraggioso in direzione di quanto già avviene negli altri Paesi.

Qualificazione gara per gara, attraverso la valorizzazione dei seguenti elementi:

- professionalità tramite personale stabile qualificato
- investimenti in mezzi e attrezzature tecniche
- ridotto contenzioso con la PA rispetto a commesse che si sono aggiudicati (vd. riserve e varianti)
- fatturato specifico relativo a lavori analoghi a quelli appaltati

### **4) Trattativa diretta per affidamenti di lavori sotto i 500.000 Euro con responsabilità pecuniaria del Sindaco**

Limitatamente a lavori il cui valore è inferiore ai 500.000 Euro il Sindaco potrà procedere a trattativa privata.

Tuttavia il Sindaco sarà personalmente responsabile per ogni ritardo e costo aggiuntivo rispetto a quanto contrattualizzato al momento dell'affidamento.

Obblighi di pubblicità in relazione all'affidamento e all'andamento della commessa.

Prevedere sistema di fidejussioni che devono essere rilasciate dal Sindaco rispetto alle commesse affidate con trattativa privata.

In tal modo, si otterrebbe una responsabilità civile oltre che politica del Sindaco.

### **5) Responsabilità del progettista**

Progettista soggetto che partecipa alla verifica dell'anomalia dell'offerta in caso di ribassi eccessivi con diritto di veto.

In caso di ribassi anomali, il progettista che dà parere positivo all'offerta dell'impresa garantisce con fideiussione che questa possa essere realizzata al prezzo e nei tempi proposti dall'impresa aggiudicataria.

Se questi non vengono rispettati, superando il margine di tolleranza (da definire in percentuale), il progettista deve essere ritenuto responsabile personalmente e civilmente, con escussione della fideiussione.

#### **6) Avalimento – Come evitare un uso distorto dell'istituto**

Obbligo dell'impresa avvallante di prestare una cauzione sotto forma di fideiussione bancaria rispetto alla regolare esecuzione dei lavori per i quali è ausiliaria.

Divieto per i soggetti aggregati (es. consorzi stabili) di stipulazione di contratti di avalimento.